

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)

DETERMINAZIONE n. **190** del **17 SET. 2014**

INPS - UFE. OO.CC. - Pervenuto il 17 SET. 2014

Oggetto: convenzione tra INPS e Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - per l'erogazione del servizio di consulenza medico-legale da parte del Coordinamento generale medico legale dell'INPS a favore del Ministero dell'Interno - Commissione centrale ex art. 10 legge n. 82/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

Visto l'art. 15 della legge 241/1990, il quale ha stabilito che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro "accordi" per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità per le pubbliche Amministrazioni di stipulare, con soggetti pubblici e a titolo oneroso, convenzioni dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

Visto l'art. 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito apposita Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione a favore di coloro che collaborano con la giustizia;

Tenuto conto che la predetta Commissione ha interesse ad ottenere delle valutazioni medico-legali riferite a soggetti sottoposti alle speciali misure di protezione che lamentano danni alla persona causati dalla determinazione di collaborare con la giustizia;

Preso atto della determinazione presidenziale n. 122 del 6 luglio 2012 e della convenzione sottoscritta dall'Istituto e dal Ministero dell'Interno in data 27 agosto 2012;

Preso atto che, alla luce dei positivi risultati ottenuti, il Ministero ha chiesto di continuare con l'Istituto il rapporto di collaborazione, per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di scadenza del precedente rapporto convenzionale;

Considerato che per lo svolgimento dell'attività medico legale prestata, l'INPS riceve dal Ministero dell'Interno un rimborso pari all'importo delle tariffe professionali vigenti, incrementato del 15% quale remunerazione per l'utilizzo della struttura e dei beni strumentali;

Tenuto conto che con riferimento alle coperture assicurative necessarie durante lo svolgimento dei servizi di consulenza medico legale, l'INPS è sollevato da ogni responsabilità nei confronti sia di coloro che sono inseriti nel sistema tutorio, sia di terzi e che tutti gli oneri predetti sono a carico dello stesso Ministero;

Atteso che le Parti, per quanto di rispettiva competenza, nello svolgimento delle attività previste in convenzione, si uniformano alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto che l'Istituto emetterà regolare fattura elettronica per le prestazioni eseguite a favore del Ministero applicando l'IVA dovuta;

Tenuto conto che i proventi derivanti dall'attività di consulenza medico-legale a favore del Ministero dell'Interno verranno versati sul capitolo di entrata 4E1307017 - Proventi derivanti dall'attività di consulenza medico-legale a favore del Ministero dell'Interno - Commissione Centrale ex art. 10, legge n. 82/1991 e successive modificazioni e integrazioni - "nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.3.07, affidata al Centro di responsabilità "Direzione Centrale Risorse Umane";

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione tra INPS e Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - per l'erogazione del servizio di consulenza medico-legale da parte del Coordinamento generale medico legale dell'INPS a favore del Ministero dell'Interno - Commissione centrale ex art. 10 legge n. 82/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti



**CONVENZIONE TRA INPS E MINISTERO DELL'INTERNO -
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - PER
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICO-
LEGALE DA PARTE DEL COORDINAMENTO GENERALE MEDICO
LEGALE DELL'INPS A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
- COMMISSIONE CENTRALE EX ART. 10 LEGGE N. 82/1991 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21- codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Commissario Straordinario dott. Vittorio Guerriero Conti;

(di seguito denominato "INPS" o congiuntamente al Ministero "le Parti")

E

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della pubblica sicurezza, con sede in Roma, Via di Torre di Mezzavia, 9 - codice fiscale 80202230589, rappresentato dal Vice Direttore Generale della P.S., Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Francesco Cirillo;

(di seguito denominato "Ministero" o congiuntamente all'INPS "le Parti")

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 afferma che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, prevede la possibilità per le pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni, a titolo oneroso, con soggetti pubblici

dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

- la Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, di cui all'art. 10, legge 15 marzo 1991, n. 82, istituita presso Ministero dell'Interno, ha interesse ad ottenere delle valutazioni medico-legali inerenti soggetti sottoposti alle speciali misure di protezione, che hanno lamentato dei danni alla persona causati dalla determinazione di collaborare con la giustizia;
- l'INPS e il Ministero dell'Interno intendono perseguire fini di sicurezza sociale;
- a tale scopo la Commissione Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82, ritiene utile la collaborazione dell'INPS in campo medico-legale attraverso le professionalità che l'istituto è in grado di fornire con attività di consulenza, mediante l'istituzione di un'apposita commissione nominata dal Coordinamento Generale Medico Legale dell'INPS d'intesa con la Commissione Centrale del Ministero;

VISTI

- gli esiti positivi della consolidata collaborazione tra l'Istituto e il Ministero dell'Interno, giusta la determinazione presidenziale n. 122 in data 6 luglio 2012 e la Convenzione sottoscritta il 27 agosto 2012;
- l'interesse delle parti a continuare il rapporto di collaborazione, per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di scadenza del precedente rapporto convenzionale;

tutto ciò premesso e confermato da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti sottoscritte,

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Oggetto della Convenzione

La convenzione ha come oggetto l'erogazione del servizio di consulenza in campo sanitario medico-legale da parte del Coordinamento Generale Medico Legale istituito presso l'INPS, a favore del Ministero dell'Interno - Commissione Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991, n. 82 - relativamente alla determinazione dell'indennizzo-risarcimento inerente ai soggetti inseriti nel sistema tutorio, per le cause di cui in premessa.

ARTICOLO 2
Affidamento dell'incarico

L'affidamento dell'incarico di consulenza medico-legale da parte del Ministero dell'Interno al Coordinamento Generale Medico Legale dell'INPS viene effettuato dalla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, nell'esercizio e nell'ambito delle attribuzioni e competenze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa interna del predetto Ministero.

ARTICOLO 3
Svolgimento dell'incarico ricevuto

Il Coordinamento Generale Medico Legale dell'INPS, in piena autonomia tecnico-professionale, provvederà ad assicurare l'attività collegiale di consulenza sanitaria nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione medico-legale. Per le suddette attività di consulenza, l'INPS, nella salvaguardia dei principi di sicurezza e riservatezza, metterà a disposizione apposite strutture idoneamente attrezzate. Le modalità e i tempi degli accertamenti saranno di volta in volta concordati tra le Parti. Eventuali ulteriori accertamenti specialistici o esami clinici saranno effettuati o richiesti dall'INPS.

La Commissione Centrale ex art. 10; legge n. 82/1991, tramite il Servizio Centrale di Protezione, dovrà fornire la documentazione relativa alla richiesta prodotta dal soggetto interessato, nonché ogni utile elemento per la consulenza, al Coordinamento Generale Medico Legale dell'INPS che la trasmetterà ad una commissione all'uopo costituita.

L'interessato potrà farsi assistere da un medico di fiducia.

La commissione redige verbale delle operazioni svolte e degli accertamenti effettuati .

Le risultanze degli accertamenti medico-legali svolti saranno messe a disposizione esclusivamente della Commissione ex art. 10 legge 82/1991, tramite il Servizio Centrale di Protezione.

ARTICOLO 4 ***Copertura assicurativa***

Per le attività previste in convenzione, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio Centrale di Protezione - dovrà provvedere a tutte le coperture assicurative necessarie, sollevando l'INPS da ogni responsabilità verso i soggetti inseriti nel sistema tutorio e verso i terzi durante lo svolgimento dei servizi di consulenza medico-legale.

ARTICOLO 5 ***Remunerazione dei servizi***

Per le attività di cui alla presente Convenzione l'INPS ha diritto al rimborso, da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Centrale di Protezione, di un importo pari alle competenze spettanti sulla base delle vigenti tariffe professionali, incrementato del 15%, quale ristoro per l'utilizzo della struttura e dei beni strumentali. L'Istituto emetterà regolare fattura per le prestazioni eseguite, con l'applicazione dell'IVA dovuta.

Le spese relative ad accertamenti specialistici strumentali e di laboratorio eventualmente necessari saranno direttamente liquidate dal Servizio Centrale di Protezione all'INPS, secondo i tempi e le modalità che, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, verranno di volta in volta concordate.

ARTICOLO 6 ***Trattamento dei dati***

Ciascuna delle Parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel

rigoroso rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, cureranno che i dati siano, utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente accordo. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati o ceduti a terzi.

L'INPS si impegna a custodire la documentazione relativa alle persone sottoposte a visita con le massime cautele di riservatezza. Una volta terminati gli accertamenti medico-legali, l'INPS trasmetterà la predetta documentazione alla Segreteria della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di sicurezza, che provvederà alla relativa custodia della stessa.

ARTICOLO 7 ***Durata***

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 27 agosto 2014.

Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle Parti potrà recedere dalla stessa con preavviso di 60 giorni da comunicare all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi:

per INPS: 

per MINISTERO DELL'INTERNO: 

o a mezzo raccomandata A/R presso la sede indicata in epigrafe.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA
Il Prefetto
(Francesco Cirillo)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Il Commissario Straordinario
(Vittorio Guerriero Conti)

Convenzione sottoscritta con firma digitale